

FAQ Società Benefit

A Soggetti beneficiari

A.1 Quali soggetti possono accedere all'agevolazione?

Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 5 del decreto interministeriale 12 novembre 2021, possono beneficiare dell'agevolazione le imprese, di qualunque dimensione, che, alla data di presentazione dell'istanza:

- a) sono costituite, regolarmente iscritte e "attive" al Registro delle imprese;
- b) hanno sostenuto spese per la costituzione ovvero per la trasformazione in società benefit, a decorrere dal 19 luglio 2020, data di entrata in vigore del decreto rilancio, fino al 31 dicembre 2021;
- c) disponendo di una sede principale o secondaria, svolgono un'attività economica in Italia;
- d) si trovano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali;
- e) non rientrano tra i soggetti nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni.

A.2 Può presentare domanda una ditta individuale?

No. Ai sensi della legge del 28 dicembre 2015, n. 208, possono acquisire la qualifica di società benefit solo le società di cui al libro V, titoli V e VI, del Codice civile, nel rispetto della relativa disciplina. Sono, pertanto, ammesse alle agevolazioni le società, ovvero le imprese dotate di personalità giuridica propria a prescindere dai soci che la compongono.

A.3 Possono accedere all'agevolazione i soggetti "only REA"?

No. Per accedere all'agevolazione devono ricorrere tutti gli elementi di cui all'articolo 2082 del codice civile, relativi alla definizione di "imprenditore", esercitati in via prevalente. Tale necessaria condizione non è, peraltro, sufficiente; ad essa deve, infatti, aggiungersi l'ulteriore requisito della evidenza formale dell'impresa, consistente nella iscrizione della medesima nel Registro delle Imprese (sezione ordinaria o sezione speciale). Pertanto, pur esercitando un'attività economica, i soggetti "only-REA" (ad esempio, gli enti pubblici non economici, le associazioni riconosciute e non, le fondazioni, i comitati, gli organismi religiosi), non sono ammissibili alle agevolazioni in quanto non definibili "imprese".

A.4 Nell'ipotesi in cui il soggetto istante svolga contemporaneamente due diverse attività economiche che rientrano in due diversi ambiti di *Regolamento de minimis*, sulla base di quale criterio viene identificato il Regolamento applicabile?

Così come disposto dall'articolo 4, comma 2, del decreto direttoriale 4 maggio 2022, i soggetti richiedenti le agevolazioni rientrano nell'ambito di applicazione di uno dei regolamenti de minimis in relazione al codice ATECO 2007 riferito all'attività svolta in via prevalente alla data di presentazione dell'istanza, come risultante dal relativo certificato camerale dell'impresa istante.

B Modalità di presentazione delle istanze di accesso all'agevolazione

B.1 Se l'impresa istante non è rappresentata legalmente da una persona fisica, bensì da una o più persone giuridiche, deve accreditarsi alla piattaforma informatica al fine di poter presentare istanza?

Si. Tali imprese dovranno necessariamente accreditarsi alla procedura informatica, inviando all'indirizzo cdibenefit@pec.mise.gov.it, entro i termini previsti, una PEC contenente l'apposito modulo, opportunamente compilato e firmato digitalmente. Nell'inoltro del modulo, si ricorda di inserire come oggetto della PEC il seguente testo: *"Società Benefit - Richiesta di accreditamento alla procedura informatica"* seguito dal codice fiscale del soggetto istante e dalla sua denominazione.

B.2 Quali sono i termini per la trasmissione delle istanze di accesso all'agevolazione?

Come previsto dall'articolo 3, comma 9, del decreto direttoriale 4 maggio 2022, le istanze per l'accesso all'agevolazione possono essere presentate a decorrere dalle ore 12:00 del 19 maggio 2022 e sino alle ore 12:00 del 15 giugno 2022. Le istanze presentate fuori dai predetti termini, così come quelle presentate incomplete, ovvero con modalità difformi rispetto a quelle previste dal bando, non saranno prese in considerazione dal Ministero.

B.3 Come deve essere compilata l'istanza di accesso all'agevolazione?

L'istanza di accesso all'agevolazione deve essere compilata esclusivamente attraverso la procedura informatica raggiungibile all'indirizzo (<http://agevolazionidgiai.invitalia.it/>). Alla medesima pagina web, nella sezione dedicata al Bando, è possibile prendere visione del manuale utente per la compilazione dell'istanza di accesso. Si evidenzia che la procedura informatica, oltre ad inibire la predisposizione dell'istanza ai soggetti che, sulla base delle informazioni desumibili dal Registro delle imprese e risultanti dal relativo certificato camerale, non risultino in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), c) e/o d), del decreto interministeriale 12 novembre 2021, consente di verificare se la compilazione delle varie sezioni del modulo di istanza è avvenuta correttamente oppure se vi sono errori o informazioni mancanti. Una volta che la procedura di compilazione sarà ultimata, il soggetto richiedente potrà scaricare il modulo in formato ".pdf" che andrà firmato digitalmente in formato .p7m e successivamente caricato sul sistema, unitamente agli allegati, per procedere all'invio della domanda.

B.4 Che cosa s'intende per "titoli di spesa in formato elettronico"?

L'articolo 3, comma 7, lettera b), del decreto direttoriale 4 maggio 2022, prevede che, in sede di presentazione dell'istanza, il soggetto richiedente è tenuto ad allegare i titoli di spesa, esclusivamente in formato elettronico. A tal proposito, si chiarisce che per "titoli di spesa in formato elettronico" si intende il file xml o pdf relativo al titolo di spesa firmato digitalmente dal soggetto che compila l'istanza. Pertanto, il file da allegare potrà avere un'estensione xml.p7m o .pdf.p7m (firma in formato CADES). Resta inteso che maggiori dettagli circa la suddetta circostanza saranno consultabili nel manuale utente disponibile al link [Gestione Misure DGIAI – Homepage \(invitalia.it\)](http://www.invitalia.it), sulla pagina dedicata alla misura presente sul sito del *Ministero*.

C Spese ammissibili e concessione delle agevolazioni

C.1 Quali spese sono ammissibili al fine di beneficiare dell'agevolazione?

Sono ammissibili all'agevolazione le spese sostenute a decorrere dal 19 luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, per la costituzione ovvero per la trasformazione in società benefit. Rientrano tra quelle ammissibili:

- a) le spese notarili e di iscrizione nel Registro delle imprese;
- b) le spese inerenti all'assistenza professionale e alla consulenza sostenute e direttamente destinate alla costituzione o alla trasformazione in società benefit.

Rimangono, invece, escluse le spese relative a imposte e tasse e l'imposta sul valore aggiunto qualora la stessa rappresenti per il beneficiario un costo effettivo recuperabile.

C.2 È ammissibile una spesa con data di emissione dicembre 2021 e pagata a gennaio 2022?

Si. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 6, lettera e), del decreto direttoriale 4 maggio 2022, si considerano ammissibili le spese sostenute a decorrere dal 19 luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, la cui data di emissione della fattura è ricompresa nel predetto arco temporale, purché il relativo pagamento sia stato effettuato entro la data di presentazione dell'istanza.

C.3 In quale forma e in misura è concessa l'agevolazione?

L'agevolazione è concessa sotto forma di credito di imposta, nei limiti delle risorse disponibili per l'intervento agevolativo, ai sensi del pertinente regolamento *de minimis* e nella misura del 50% delle spese ammissibili. L'agevolazione massima concedibile a ciascun beneficiario non può, comunque, eccedere l'importo di 10.000,00 euro.

C.4 Come vengono istruite le istanze di accesso all'agevolazione?

Il Ministero, trascorso il termine finale per la presentazione delle istanze di accesso all'agevolazione, verifica i requisiti di ammissibilità del soggetto richiedente, la completezza dell'istanza e il rispetto dei massimali previsti dal regolamento *de minimis*. In caso di esito positivo delle citate verifiche, il Ministero provvede a determinare l'agevolazione concedibile e ad avviare l'iter amministrativo finalizzato alla concessione e a consentire la fruizione dell'agevolazione.

C.5 Le imprese beneficiarie come saranno informate dell'ammissione all'agevolazione?

Il Ministero, effettuata la registrazione dell'aiuto individuale nel Registro Nazionale degli Aiuti, adotta un provvedimento cumulativo di concessione per tutti i soggetti beneficiari, che sarà pubblicato sul sito istituzionale del Ministero (www.mise.gov.it) e ciò assolverà all'obbligo di comunicazione ai soggetti beneficiari.

C.6 Quali azioni sono poste dal Ministero al fine di consentire la fruizione delle agevolazioni ai beneficiari?

Al fine di consentire la fruizione dei beneficiari, il Ministero trasmette all'Agenzia delle entrate, con modalità telematiche definite d'intesa, l'elenco delle società benefit ammesse a fruire dell'agevolazione e l'importo del credito concesso.

C.7 È ammissibile una spesa documentata da una "fattura proforma" o da "un avviso di parcella"?

No. Con riferimento al credito d'imposta per la costituzione o trasformazione in società benefit, si rappresenta che l'articolo 3, comma 6, lettera e), del decreto direttoriale del 4 maggio 2022, dispone che *"sono ammissibili le spese di cui all'articolo 7, del decreto ministeriale, sostenute a decorrere dal 19 luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, la cui data di emissione della fattura è ricompresa nel predetto arco temporale e il relativo pagamento effettuato entro la data di presentazione dell'istanza"*.

Tanto premesso, la "fattura proforma" o "l'avviso di parcella", essendo un documento privo di valore fiscale, non può essere equiparato a una fattura e, pertanto, non può essere considerato un titolo di spesa ammissibile ai sensi di quanto disposto dal suddetto articolo 7. Il soggetto proponente, dunque, ai fini della quantificazione delle spese su cui commisurare l'agevolazione, è tenuto a considerare unicamente i titoli di spesa validi ai fini fiscali che rispettano le condizioni di ammissibilità di cui al richiamato articolo 3, comma 6, lettera e), del decreto 4 maggio 2022.

C.8 È ammissibile una spesa sostenuta nell'arco temporale previsto dall'articolo 7, comma 1, del decreto interministeriale del 12 novembre 2021, il cui titolo è intestato alla società e il pagamento effettuato dal socio?

Si. Il soggetto istante può trasmettere, al fine di consentire le verifiche sull'effettivo pagamento del titolo di spesa rendicontato, la copia dell'estratto conto e/o di altra evidenza bancaria riferibile sia al socio che ha effettuato l'anticipazione che alla società che ha rimborsato le somme nonché l'estratto dalla contabilità della società contenente la registrazione del titolo di spesa. A corredo della suddetta documentazione, il

soggetto istante dovrà trasmettere una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (DSAN), resa ai sensi e per gli effetti degli articoli 47, 75 e 76 del DPR n. 445/2000, nella quale attesta che le operazioni sono state effettuate rispettando tutti i principi contabili e fiscali previsti dalla normativa di riferimento.

Si rappresenta, infine, che la documentazione sopra indicata può essere trasmessa in piattaforma inserendo, come tipologia di documento allegato, il tag "estratto conto dei pagamenti effettuati".

C.9 Come posso adempiere all'obbligo relativo all'imposta di bollo? A quanto ammonta l'importo da pagare? E cosa si intende con l'espressione annullamento della marca da bollo?

Il soggetto istante assolve all'obbligo relativo all'imposta di bollo provvedendo ad annullare una marca da bollo di importo pari a 16,00 euro (come previsto dalla legge n. 147/2013, art.1, commi 591 e 592 e ss.mm.ii., per le istanze presentate per via telematica) e riportando il numero identificativo della stessa nell'apposita sezione del modulo di domanda. Si precisa, inoltre, che con l'espressione annullamento della marca da bollo si fa riferimento al disposto dell'art. 12 del DPR n. 642/72, secondo il quale: "l'annullamento delle marche deve avvenire mediante perforazione o apposizione della sottoscrizione o della data o di un timbro". Si ricorda, inoltre, che la marca da bollo deve essere conservata in originale presso la propria sede o uffici per eventuali successivi controlli.